

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mol-fetta e nomina del commissario straordinario.** (25A06588)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Can-dela e nomina del commissario straordinario.** (25A06589)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Fra-gagnano e nomina del commissario straordinario.** (25A06587)..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 dicembre 2025.

**Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026.** (25A06705) ..... Pag. 3

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa in sigla C.E.V. soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.** (25A06642) Pag. 3



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arte muraria - società cooperativa in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.** (25A06643) ..... Pag. 4

DECRETO 4 dicembre 2025.

**Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.07).** (25A06651) ..... Pag. 5

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (Personal Safety and Social Responsibilities - PSSR).** (25A06611) ..... Pag. 11

DECRETO 4 dicembre 2025.

**Disposizioni di attuazione del decreto 7 agosto 2025. Erogazione incentivi alle imprese di auto-trasporto di merci per il rinnovo del parco veicolare. Capitolo di spesa 7309/P.G. 02 - annualità 2025.** (25A06641) ..... Pag. 25

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 17 settembre 2025.

**Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di libertà per le donne vittime di violenza».** (25A06650) ..... Pag. 33

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sufentanil Kalceks». (25A06602) ..... Pag. 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Kalceks». (25A06603) ..... Pag. 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludesossiglucosio (18F) IteI». (25A06604) ..... Pag. 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema». (25A06605) ..... Pag. 37

**Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (25A06601) ..... Pag. 37

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026. (25A06618) ..... Pag. 38



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Molfetta (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Gradone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Molfetta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 ottobre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persone all'uopo delegate con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 ottobre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Gradone, prefetto in quiescenza.

Roma, 12 novembre 2025

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

25A06588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Candela e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Candela (Foggia);

Viste le dimissioni della carica rassegnate, in data 2 ottobre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Candela (Foggia) è sciolto.



## Art. 2.

La dottoressa Nicolina Miscia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Candela (Foggia), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Nicola Gatta.

Il citato amministratore, in data 2 ottobre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuatisi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 ottobre 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Candela (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune della persona della dottoressa Nicolina Miscia, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 12 novembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

25A06589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 novembre 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Fragagnano (Taranto);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 ottobre 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Guendalina Federico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Fischetti.

Il citato amministratore, in data 2 ottobre 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuatisi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 23 ottobre 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Guendalina Federico, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 19 novembre 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

25A06587



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2025.

**Determinazione del saggio degli interessi legali per l'anno 2026.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1284, primo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare annualmente la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2024, n. 294, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, acquisiti con nota della Banca d'Italia prot. n. 2228149 del 17 novembre 2025;

Ravvisata l'esigenza di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

*Il Ministro:* GIORGETTI

25A06705

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa in sigla C.E.V. soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa», in sigla «C.E.V. soc. coop.», in liquidazione, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 563.548,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.073.877,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -202.078,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso istituti bancari, nonché da un decreto ingiuntivo esecutivo, per il quale il liquidatore volontario sollecita la procedura concorsuale;



Considerato che in data 6 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.E.V. - Cooperativa edificatrice veneta - società cooperativa», in sigla «C.E.V. soc. coop.», in liquidazione, con sede in Venezia (VE) (codice fiscale 00711950279), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, nato a Milano (MI) il 13 aprile 1975 (codice fiscale BSC SVT 75D13 F205A), ivi domiciliato in Via Senato n. 35.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06642

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Arte muraria - società cooperativa in liquidazione», in Forlì e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Arte muraria - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 settembre 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di



un attivo patrimoniale di euro 2.876.960,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.934.632,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.304.660,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ente;

Considerato che in data 17 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Arte muraria - società cooperativa in liquidazione», con sede in Forlì (FC) (codice fiscale 00125080408), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Ferretti, nato a Cesena (FC) il 27 aprile 1962 (codice fiscale FRRLDA62D27C573Y), ivi domiciliato in via Dell'Arrigoni n. 220.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06643

DECRETO 4 dicembre 2025.

**Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.07).**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile»;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013), da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 2025 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2025), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;



Visto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», non convertito, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4, che apporta modifiche all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Considerata la necessità di introdurre un aggiornamento delle specifiche tecniche al fine di dare attuazione alla disciplina normativa sopra richiamata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione delle specifiche*

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia con decorrenza dal 15 gennaio 2026.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 4 dicembre 2025

*Il direttore generale: DONATO*

ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.07

Sintesi

Le variazioni riguardano:

1. Nuovo campo modulo INT/P, sezione B. modifica di persona - req. 2/Domicilio della persona per comunicazione dell'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale (pec) della persona con carica nell'impresa o nell'ente iscritto nel REA;

2. Integrazione appunto 1685/C per aggiornamento istruzioni di compilazione del modulo INT/P relativamente a:

a. indicazioni operative per l'applicazione di controlli (anche bloccanti in fase di ricezione della pratica telematica) per uniformare la comunicazione del domicilio digitale dei soggetti con carica nell'impresa;

b. Indicazioni operative già efficaci ed esplicitate all'interno del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha modificato l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, ossia:

i. obbligatorietà della comunicazione sulla base della carica ricoperta dai soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) nell'impresa (amministratore unico, amministratori delegati e del presidente del consiglio di amministrazione);

ii. il domicilio digitale deve essere diverso da quello dell'impresa per la quale si sta effettuando l'adempimento.

1. Nuovo campo modulo INT/P, sezione B. modifica di persona - req. 2/Domicilio della persona per comunicazione dell'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale (pec) della persona con carica nell'impresa o nell'ente iscritto nel REA.





**2 / DOMICILIO DELLA PERSONA ( o eventuale indirizzo della sede della società socia )**

P 22 10	stato (codice)	3	obbligatorio se non valorizzato campo [ P 22 90 ] o [ P 22 105 ]; esistenza in tabella STA
P 22 20	provincia (codice )	2	obbligatorio se stato = ITALIA, altrimenti vietato ; esistenza in tabella PRV
P 22 30	cap	5 num	obbligatorio se stato = ITALIA,
P 22 40	comune	30	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 10 ]; esistenza in tabella COM
P 22 50	frazione o localita'	25	
P 22 60	via, viale, piazza, ...	30	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 10 ]
P 22 70	nr. civico	8	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 10 ]
P 22 80	presso od altre indicazioni	30	
P 22 90	nome e-mail certificata	40	obbligatorio se non valorizzato campo [ P 22 10 ]
P 22 100	dominio e-mail certificata	40	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 90 ]
P 22 105	cancellazione e-mail certificata	1 scelta	vietato se valorizzato [ P 22 90 ]
P 22 110	data variazione	8 data	obbligatorio
P 22 130	prefisso telefono	4	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 140 ]
P 22 140	nr. telefono	11 num	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 130 ]
P 22 150	prefisso telefax	4	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 160 ]
P 22 160	telefax	11 num	obbligatorio se valorizzato campo [ P 22 150 ]



## 2. Integrazione appunto 1685/C per aggiornamento istruzioni di compilazione del modulo INT/P

### MODULO INTERCALARE P

Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica.

### AVVERTENZE GENERALI

#### Soggetti utilizzatori del modulo

Tutti i soggetti obbligati all'iscrizione nel R.I. o alla denuncia al R.E.A., per indicare i dati anagrafici, le cariche e i poteri (sono esclusi i titolari di imprese individuali). Nelle indicazioni riportate nel presente modulo, dove si parla genericamente di «persona» deve intendersi persona fisica o giuridica.

#### Finalità del modulo

Il modulo va utilizzato, di regola, quale allegato dei moduli S1, S2, S3, S5, UL, R, II e I2, per l'iscrizione dei seguenti fatti:

1. per la richiesta d'iscrizione al R.I. della nuova nomina o nomina per conferma (con variazione di poteri e/o altri dati) di amministratore, sindaco, revisore e liquidatore per le imprese ove tali cariche siano previste, con indicazione dei dati richiesti dai singoli quadri;

2. per l'indicazione dei dati e dei fatti relativi ai soci delle società di persone (es. variazione di quote sociali, variazione di qualifiche ecc.) e del socio unico di s.r.l. unipersonali e di S.p.a. unipersonali;

3. per il deposito al R.I. dell'iscrizione di nomina del procuratore e dell'istitutore di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2196 del codice civile;

4. per la comunicazione al R.E.A. di dati sulla persona fisica titolare di carica non soggetta ad iscrizione nel R.I., per la quale sussiste un obbligo di denuncia ai fini R.E.A., quali ad esempio il responsabile tecnico per le attività di cui alle leggi decreto ministeriale n. 37/2008 (impiantistica), n. 122/1992 (autoriparazione), n. 82/1994 (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione);

5. per la comunicazione al R.I. e al R.E.A. delle variazioni di dati o cessazione di persona già iscritta;

6. per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali istituita presso l'INPS.

L'intercalare P riguarda, in ogni caso, una sola persona e va di norma utilizzato come allegato dei moduli sopraindicati, di cui costituisce parte integrante.

Va utilizzato da solo nei seguenti casi:

a) per la comunicazione della variazione dei dati anagrafici e della residenza anagrafica o del domicilio di persona già iscritta;

b) per la richiesta di iscrizione della propria nomina ad amministratore o liquidatore di società di capitali, presentata in data successiva alla richiesta di iscrizione del relativo atto di nomina, che si riferisce a più persone;

c) per richiedere l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali istituita presso l'INPS.

#### Ufficio competente alla ricezione del modulo

A seconda dei casi, è quello della sede o della localizzazione dell'impresa in cui è presente il soggetto.

Amministratori di S.p.a. (art. 2383 del codice civile) di s.a.p.a. (articoli 2454 e 2383 del codice civile) di s.r.l. (art. 2475 e 2383 del codice civile), cooperative (articoli 2521 e 2383 del codice civile) consorzi con attività esterna (art. 2612 del codice civile).

Vanno iscritti i seguenti soggetti:

1a) Amministratore nominato nell'atto costitutivo.

A norma dell'art. 2383, comma 4, del codice civile l'amministratore deve chiedere l'iscrizione della propria nomina entro trenta giorni da quando ne ha avuta notizia.

Pertanto la richiesta di iscrizione della nomina dell'amministratore può essere contestuale o successiva alla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo (che contiene la nomina).

1b) Amministratore nominato o confermato dall'assemblea dei soci.

Le considerazioni esposte al punto 1a) valgono anche in questo caso, con le seguenti precisazioni:

la nomina dell'amministratore è contenuta in un verbale di assemblea ordinaria dei soci, che di per sé non è espressamente assoggettato dal codice civile alla iscrizione nel R.I.; tuttavia una interpretazione coordinata e sistematica degli articoli 2383 e 2475 consente di affermare che la «nomina» di cui all'art. 2383 va rappresentata — sotto il profilo documentale — dalla deliberazione di nomina opportunamente verbalizzata;

tale verbale deve comunque accompagnare la richiesta di iscrizione della nomina, quanto meno per dimostrare la «veridicità» della nomina stessa;

in caso di più nomine con lo stesso verbale, è sufficiente che quest'ultimo accompagni la prima richiesta di iscrizione di nomina.

1c) Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

1d) Amministratore e sindaco nominato dallo Stato o da enti pubblici (articoli 2449 e 2450 del codice civile).

#### Avvertenze per i singoli riquadri

Il modulo informatico è suddiviso in tre sezioni principali: nuova persona, modifica persona e cessazione persona.

Ogni sezione individua automaticamente i riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati.

#### 1/DATI ANAGRAFICI

Va indicato, barrando l'apposita casella, se il modulo riporta dati di una persona fisica o di un soggetto diverso (società, associazione, fondazione, consorzio, ecc.) con indicazione, in ogni caso, del codice fiscale.

In questo riquadro vanno indicati i dati anagrafici completi del soggetto.

Solo se il riquadro viene compilato per comunicare la variazione di dati anagrafici precedentemente denunciati, va indicata, nell'apposito campo, la data dell'avvenuta variazione.

Deve obbligatoriamente essere indicato se il soggetto sia rappresentante o meno dell'impresa, valorizzando l'apposito campo. In particolare si richiama l'obbligo per le società di capitale di indicare quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza dell'impresa, informazione di particolare rilevanza da esporre sui documenti rilasciati dall'ufficio del R.I.

Tuttavia anche per le altre forme giuridiche collettive è obbligatorio indicare almeno un soggetto che abbia la rappresentanza dell'impresa al fine di maggior chiarezza e trasparenza della pubblicità fornita dall'ufficio del R.I.

Nel caso di imprese estere i cui soci/amministratori siano a loro volta tutte persone giuridiche (ovvero non persone fisiche), deve essere inserita nell'impresa la/le persona/e fisica/che legale/i rappresentante/i dell'impresa a sua volta legale rappresentante di quella in oggetto, specificando la condizione con una breve descrizione da inserire nel riquadro 5 dei poteri di rappresentanza.

L'ufficio provvederà a rifiutare pratiche di imprese che non abbiano ancora presentato/aggiornato l'informazione del legale rappresentante, come sopra esposto.

#### 2/DOMICILIO DELLA PERSONA (O EVENTUALE INDIRIZZO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ SOCIA)

Va indicato il domicilio della persona fisica, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione, ovvero l'indirizzo completo della sede legale, nel caso si tratti di società.

Se il riquadro viene compilato per comunicare il nuovo domicilio, ovvero la nuova sede societaria, va indicata, nell'apposita riga, la data della variazione.

Si raccomanda di indicare il numero di telefono e di telefax.

Va indicato l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, per gli usi consentiti dalla vigente normativa.

I curatori fallimentari indicano la sede della curatela.



La cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è ammessa soltanto per i soggetti che non hanno l'obbligo di comunicarla.

Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata pec (domicilio digitale dell'amministratore)

A. Indicazioni operative già esplicitate all'interno del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che ha modificato l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012.

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale ricade sui soggetti che ricoprono carica di:

1. amministratore unico (codice AUN\*), oppure
2. amministratore delegato (codice AMD\*), oppure
3. consigliere delegato (codice COD\*), oppure
4. presidente consiglio di amministrazione (PCA\* o PRE\*) in

assenza di soggetti con cariche di cui ai punti 2 e 3 precedenti (sia all'interno della pratica telematica predisposta, sia all'interno dei dati che risultano nel registro delle imprese).

Anche nel caso si stia effettuando una comunicazione di iscrizione della nomina o di rinnovo della carica amministrativa (anche all'interno degli adempimenti di iscrizione di nuova società con modulo S1).

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale dell'amministratore, secondo i criteri sopra esposti, si applica anche nel caso di carica ricoperta da una persona giuridica (sia un soggetto giuridico italiano che straniero).

Il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

\* trattasi di codici presenti nella tabella CAM - cariche amministrative delle specifiche tecniche ministeriali.

B. Ulteriori indicazioni operative finalizzate ad applicare controlli (anche bloccanti in fase di ricezione della pratica telematica) per uniformare la comunicazione del domicilio digitale dei soggetti con carica nell'impresa.

In caso di comunicazione del domicilio digitale deve essere rispettato che:

1. il domicilio digitale dell'amministratore e - per congruenza - quello di qualsiasi altro soggetto con carica nell'impresa, deve essere diverso, non solo da quello dell'impresa per la quale si sta effettuando l'adempimento, ma anche dal domicilio digitale delle altre imprese iscritte al RI;

2. nel caso in cui un'impresa comunichi una variazione del proprio domicilio digitale, questo deve essere diverso da tutti i domicili digitali di soggetti che ricoprono una carica in qualsiasi impresa e sia diverso da quello delle altre imprese come previsto dalla direttiva 27 aprile 2015 del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della giustizia (c.d. «Direttiva PEC»).

### 3/CARICHE O QUALIFICHE

Questo riquadro non riguarda le cariche rilevanti solo ai fini R.E.A., ma i soggetti cui vengono attribuite cariche o qualifiche ai fini dell'iscrizione nel R.I.

Vanno indicati i dati del soggetto titolare di una carica o qualifica per la quale è prevista l'iscrizione nel R.I. (amministratore, liquidatore, sindaco, institore, procuratore, socio di società di persone, di società semplici, soci di s.r.l. e S.p.a. unipersonali, ecc.).

Vanno indicate:

la data della nomina, della conferma o della modifica della carica o qualifica ricoperta, e la relativa tipologia;

la durata dell'incarico che può essere espressa o con una data termine (es. fino al: gg/mm/aaaa), o con un codice (es. NA - Numero di anni o RE - Fino alla revoca), o indicando nel campo «Approvazione bilancio al» la data di esercizio relativo;

solo nel caso di iscrizione della propria nomina deve essere indicata anche la data in cui la persona ha avuto notizia della nomina stessa ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile;

qualora siano attribuiti poteri di rappresentanza non compresi tra quelli inseriti nell'atto costitutivo/statuto gli stessi vanno indicati nel riquadro 5/Poteri di rappresentanza;

qualora i poteri di rappresentanza attribuiti siano tali per cui un medesimo soggetto possa agire da solo per determinati atti e in via con-

giunta per altri, si dovranno barrare entrambe le caselle («da sola» e «congiuntamente» indicando i nominativi dei soggetti contitolari in via congiunta dei poteri di rappresentanza nel riquadro 5).

Il presente riquadro permette la gestione contestuale di più cariche o qualifiche.

Qualora, con lo stesso atto, ad un soggetto vengano attribuite contestualmente più cariche (ad esempio consigliere e presidente del c.d.a.), queste andranno tutte riportate.

Si evidenzia che il codice SLA, per un socio, può essere omesso quando la persona è già presente nell'impresa con codice COM, SOA, SOP ed analoghi; altrimenti va espressamente specificato.

La qualità di socio accomandante (solo per le società in accomandita semplice) e quella di socio accomandatario (sia per le s.a.s. che per le s.a.p.a.) rivestita da un socio di società in accomandita va indicata selezionando al riquadro 3, tabella CAM, l'apposito codice SOC (=socio accomandante), oppure SOR (=socio accomandatario). Si vedano, al riguardo, per le s.a.p.a., anche le istruzioni relative al modulo S, riquadro Elenco soci.

### 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il riquadro serve per indicare i poteri non previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Un soggetto può avere contemporaneamente poteri previsti nell'atto costitutivo/statuto e/o poteri attribuiti con altri atti.

In questo riquadro vanno indicati:

il codice relativo alla carica alla quale i poteri sono associati (es. AMD - Amministratore delegato, PC - Procuratore ecc.);

la descrizione dei poteri attribuiti;

la data di attribuzione dei poteri (solo nel caso di successiva modifica o conferma degli stessi).

In caso di modifica del testo descrittivo dei poteri, va indicato se il nuovo testo sia integrativo o sostitutivo del preesistente.

In particolare si vedano le indicazioni del punto 12 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

### 6/CONFERIMENTI, PRESTAZIONI, QUOTE

Questo riquadro va compilato solo per i soci di s.n.c., s.a.s. e società semplice.

Per tali soggetti va indicato il valore nominale della quota di partecipazione, espressa in euro (non è ammessa l'indicazione in percentuale o tramite una frazione), quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche, ed il tipo diritto.

Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa della quota ideale, compilando il campo «In ragione di: Num./Denom» (es. la quota di euro 5.166,00 è in comproprietà tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata.

Per ogni soggetto contitolare, vanno indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale.

Per ogni soggetto va indicato il titolo rappresentativo del diritto (campo «Tipo diritto») spettante al titolare o ai contitolari (es. 01 - Proprietà, 05 - Nuda proprietà, 02 - Usufrutto).

Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell'usufrutto.

Ad esempio per una quota di 2.323,00 euro detenuta da Tizio in piena proprietà per 1.549,00 euro ed in nuda proprietà per 774,00 euro, e da Caio in usufrutto per 774,00 euro, si indicheranno tre ricorrenze anagrafiche:

a) quota di 2.323,00 euro su Tizio in piena proprietà in ragione di 1.549/2.323;

b) quota di 2.323,00 euro su Tizio in nuda proprietà in ragione di 774/2.323;

c) quota di 2.323,00 euro su Caio in usufrutto in ragione di 774/2.323.

Qualora l'ufficio del R.I. ritenga ammissibile l'iscrizione di ulteriori vincoli sulla quota di società di persone quali ad esempio il pegno, il pignoramento o il sequestro, si procede analogamente, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale del creditore pignoratizio, del sequestrante, o comunque del soggetto beneficiario del vincolo.



È disponibile un apposito campo dedicato ad informazioni sulla persona. Con tale campo va iscritto: il decesso del socio di società di persone (l'adempimento va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori); il recesso del socio di società di persone, adempimento che va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (la notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori e non è legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto); l'esclusione del socio di società di persone. Il termine di trenta giorni per l'effettuazione di tale ultimo adempimento pubblicitario decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione; l'obbligo alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese è uno dei soci amministratori.

#### 7/ALTRE CARICHE O QUALIFICHE (REA)

Questo riquadro va compilato solo se la persona riveste, in aggiunta o meno alle cariche o qualifiche di cui al riquadro 3, particolari qualifiche o responsabilità tecniche previste da leggi speciali di cui sia disposta la comunicazione alla camera di commercio.

Per le attività che prevedono specifici requisiti abilitanti per i soggetti che le esercitano, quali ad esempio i mediatori, per coloro che le svolgono per conto dell'impresa, e che non siano già iscritti con altra carica, si provvederà all'iscrizione con la qualifica di DIP=Dipendente.

Oltre alla data della nomina o della modifica, va indicata, ove prevista, la durata dell'incarico.

#### 8/LIMITAZIONE ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

Va indicato lo stato giuridico della persona barrando la casella corrispondente (attribuzione o cessazione), precisando nel campo «Cod. limitazione» il tipo di limitazione della capacità d'agire (es. MI - Minore, IN - Inabilitato); per il rappresentante dell'incapace va allegato l'intercalare P riportante i dati di questi.

#### 9/ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI, ELENCHI, REGISTRI ED ISCRIZIONI ABILITANTI

Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., e le iscrizioni abilitanti (es.: impiantisti, autoriparatori, mediatori, agenti, spedizionieri, imprese di pulizia) alle quali è subordinato l'esercizio dell'attività economica esercitata.

Vanno compilati i campi interessati riportando l'ente o l'autorità che ha rilasciato l'iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella «Tabella albi» (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella «Tabella albi e ruoli» (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell'ente o autorità che lo ha rilasciato.

Per i responsabili tecnici di imprese esercenti l'attività di impiantistica, di autoriparazione, nonché di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, va indicata la lettera della specifica abilitazione.

Per i mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi, va compilato il campo «lettera» con il codice relativo alla specifica abilitazione posseduta.

Per i revisori contabili va indicata la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con cui è stato disposto l'inserimento nell'apposito albo.

Vanno indicate eventuali altre informazioni sull'attività, come ad esempio limitazioni sulle lettere degli impiantisti e, per l'attività di autoriparazione, le eventuali limitazioni dell'abilitazione connesse al periodo transitorio previsto dalla legge n. 224/2012 e dalla correlata circolare ministeriale n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

#### 10/ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Questo riquadro va compilato solo per i responsabili tecnici descrivendo le specifiche abilitazioni professionali conseguite al fine dell'esercizio delle attività dell'impresa. Si evidenzia che questo riquadro non va utilizzato per indicare le abilitazioni professionali relative alle attività di cui alla tabella LET (mediatori marittimi, impiantisti, agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, autoriparatori, disinfestatori, derattizzatori, sanificatori), per le quali va invece utilizzato il riquadro 9/Iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri ed iscrizioni abilitanti.

#### AA-AB/DATI ARTIGIANI

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Si veda anche il punto 6 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

Si deve indicare la partecipazione al lavoro del socio e l'eventuale assunzione della gestione.

#### Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore, i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato nella gestione degli esercenti attività artigiane a partire dalla data indicata.

La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

#### AC/INPS - ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE COMMERCIO

Le istruzioni che seguono sono state redatte a cura del sistema camerale e dell'INPS.

Il riquadro va utilizzato da tutti i soci dell'impresa per l'iscrizione, modifica o cancellazione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS.

Per i soci di società semplici sussiste l'obbligo di iscrizione qualora l'attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento degli immobili e si configuri quale più ampia attività (ad esempio prestazione di servizi a terzi), organizzata in forma di impresa.

Il presente riquadro deve essere utilizzato per richiedere la prima iscrizione di un socio e/o di un coadiutore (familiare o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

Deve anche essere utilizzato per richiedere la cancellazione del socio, o per modificare la posizione già esistente presso l'INPS al fine di un corretto aggiornamento della posizione contributiva. In tal caso devono essere indicati il codice azienda INPS su cui opera la variazione e la data di decorrenza della variazione stessa.

La compilazione del riquadro fornisce all'INPS le informazioni necessarie per l'accertamento dei requisiti in possesso del dichiarante che determinano l'obbligo di iscrizione ai sensi della legge n. 662/1996. L'iscrizione darà origine all'assoggettamento alle assicurazioni previdenziali ed alla contribuzione prevista per la categoria.

#### Iscrizione

Il dichiarante compilando il campo afferma di svolgere la propria attività con abitualità e prevalenza e di possedere pertanto i requisiti previsti per l'assoggettamento obbligatorio alle assicurazioni previdenziali dei commercianti ex legge n. 662/1996. Viene quindi iscritto nella gestione ed assicurato ai fini pensionistici a partire dalla data di inizio attività indicata nell'apposito campo.

#### Non iscrizione


Il dichiarante deve compilare questo campo specificando l'ipotesi che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti perché:

1. svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno. In tal caso è tenuto ad indicare l'azienda presso la quale presta la propria attività lavorativa;
2. è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa;
3. è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza ente o Cassa di ordine professionale;
4. è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. In tal caso è tenuto ad indicare il codice azienda INPS.

#### Cancellazione

Il campo dovrà essere compilato in caso di cancellazione dell'impresa per cessazione di attività o qualora non sussistano più i requisiti previsti dalla legge n. 662/1996. Il dichiarante si trova quindi nelle seguenti condizioni:

cessa di svolgere qualsiasi attività lavorativa (rientrano in questo caso anche i soci lavoratori che cessano di prestare la propria opera lavorativa pur continuando a far parte della compagine societaria con il solo conferimento di capitale);



cambia attività e la nuova attività non rientra nel settore terziario, commercio e turismo e non è pertanto assicurabile nella gestione mercantili;

non svolge più con carattere di abitualità e prevalenza l'attività che ha dato luogo all'iscrizione.

#### Proseguimento

Qualora il socio prosegua, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa presso un'altra azienda per la quale permane l'obbligo di versamento dei contributi alla gestione previdenziale, dovrà essere compilato il campo relativo alla prosecuzione d'attività.

Qualora l'attività del socio prosegua in un'azienda operante in una Provincia diversa da quella dell'azienda per la quale è stata presentata la cessazione, sarà attribuito un nuovo codice azienda INPS.

#### Collaboratori

Queste informazioni riguardano i parenti o affini entro il terzo grado che svolgono la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza nella azienda del socio. Il dichiarante deve indicare, per ogni coadiutore i dati anagrafici e la data di inizio attività dello stesso. Tale dichiarazione darà origine all'iscrizione dell'interessato a partire dalla data indicata.

La compilazione è necessaria per richiedere l'iscrizione o la cancellazione dei coadiutori, o la modifica dei dati anagrafici ad essi relativi.

#### FIRMA

Il modulo, quando presentato da solo, va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione.

Si veda anche il punto 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.

25A06651

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*Personal Safety and Social Responsibilities* - PSSR).**

IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW'78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della con-

ferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.21 *Personal Safety and Social Responsibilities*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alla «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, relativo al Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*Personal Safety and Social Responsibilities* - PSSR).

Visto il «*Code of Safety for Special Purpose Ships*» di cui alla Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui alla Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;

Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 in data 9 ottobre 2018;

Vista la risoluzione MSC.418 (97) recante «*Interim personnel on board vessels engaged on international voyages*»;

Visto il Capito XV SOLAS recante le «*Safety measures for ships carrying industrial personnel*»;

Visto l'«*International code of safety for ships carrying industrial personnel (IP code)*» di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10 novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III;



Vista la risoluzione MSC.560(108) recante «*Amendments to part a of the seafarers' training, certification and watchkeeping (STCW) codes*»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;

Visto il manuale del sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito certificato di conformità ISO 9001-2015;

Considerata la necessità di adeguare entro il 1° gennaio 2026 la normativa nazionale ai nuovi *standard* di formazione previsti dalla sezione A-VI/1-4 del Codice STCW;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 13 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto integra il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*Personal Safety and Social Responsibilities*), diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.

2. La formazione integrativa (*refresh*) prevista dal presente decreto deve essere completata da tutto il personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026.

Art. 2.

*Modifiche al corso*

1. L'allegato A del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

2. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato A è inserito l'allegato A-bis al presente decreto.

3. Il comma 7 dell'allegato B al decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 è sostituito come segue:

«7. Banca dati, fornita dal Comando generale di duecentoquaranta domande, divise per argomento, da utilizzare per i test.»

4. Gli allegati C, D, E, F, G e H del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 sono sostituiti dagli allegati C, D, E, F, G e H al presente decreto.

5. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato I sono inseriti gli allegati L, M, N e O al presente decreto.

6. L'art. 3, comma 2 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 è modificato inserendo dopo la frase «non inferiore a» il dato di «23 (ventitré)» in luogo del valore «18 (diciotto)».

7. L'art. 4, comma 3 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 è modificato inserendo dopo la parola «almeno» il dato numerico di «240» in luogo in luogo del valore «200».

8. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«4. Al completamento del corso di aggiornamento, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica a test di 10 (dieci) domande a scelta multipla sugli argomenti indicati nell'allegato A-bis, estratte dalla banca dati indicata nel comma precedente. Tale prova della durata non superiore a 30 minuti, è svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso, con funzioni di Presidente e da un istruttore accreditato per il corso PSSR in qualità di membro e segretario. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 6 (6/10).»

9. Nell'art. 5 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«5. I possessori degli attestati che non contengono specifico riferimento all'adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e coloro che hanno solo specifica menzione su libretto di navigazione/allegato 1 devono effettuare apposito corso di *refresh* del corso PSSR secondo le previsioni generali dell'art. 3 adattate ai contenuti indicati nell'allegato A-bis per acquisire le competenze richieste e per ricevere, al termine dell'accertamento delle competenze previste dall'art. 4, il relativo attestato secondo il modello riportato in allegato M ovvero, per il personale elencato nel precedente comma 3, il rilascio dell'attestato di frequenza riportato in allegato n. I Centri di addestramento già accreditati all'erogazione dei corsi PSSR sono abilitati all'erogazione di tale corso di *refresh* a seguito dell'invio della dichiarazione di adeguamento prevista dall'art. 8, comma 2 del presente decreto».

10. L'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 è sostituito come segue:

«2. Entro il 31 dicembre 2025, i centri di addestramento si devono adeguare a quanto stabilito e devono inviare apposita dichiarazione in allegato L corredata dalla documentazione ivi prevista. La mancata presentazione di tale dichiarazione nel termine ivi indicato è considerata quale manifestazione della volontà di non adeguarsi alle nuove disposizioni e conseguente volontà di rinunciare alla validità dell'autorizzazione per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente decadenza del provvedimento autorizzativo.»

Art. 3.

*Modifiche ai decreti correlati*

Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei corsi di *refresh*:

acronimo – titolo corso: REFSSR - P.S.S.R.


Art. 4.

*Entrata in vigore ed abrogazioni*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Comandante generale:* LIARDO




Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni	Lavoro pratico
<b>1. Introduzione</b> 1.1 Importanza del corso 1.2 Familiarizzazione con la nave	<b>1</b>	
<b>2. Rispettare le procedure di emergenza</b> 2.1 Tipi di emergenza che possono verificarsi, come collisione, incendio, naufragio 2.2 Conoscenza dei piani di emergenza di bordo per rispondere alle emergenze 2.3 Segnali di emergenza e compiti specifici assegnati ai membri dell'equipaggio nel ruolo di appello; muster station; uso corretto dell'equipaggiamento di sicurezza personale 2.4 Azioni da intraprendere quando si scopre una potenziale emergenza, come incendio, collisione, naufragio e ingresso di acqua nella nave 2.5 Azioni da intraprendere quando si sentono i segnali di allarme di emergenza 2.6 Valore dell'addestramento e delle esercitazioni 2.7 Conoscenza delle vie di fuga e dei sistemi di comunicazione interna e di allarme	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>
<b>3. Adottare precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino</b> 3.1 Conoscenza di base dell'impatto della navigazione sull'ambiente marino e degli effetti dell'inquinamento operativo o accidentale (due ore) 3.2 Procedure di base per la protezione dell'ambiente (un ora) 3.3 Conoscenza di base della complessità e della diversità dell'ambiente marino (un ora)	<b>4</b>	
<b>4. Osservare le pratiche di lavoro sicure</b> 4.1 Importanza di attenersi alle pratiche di lavoro sicure in ogni momento (un'ora) 4.2 Dispositivi di sicurezza e di protezione disponibili per proteggersi da potenziali pericoli a bordo della nave (0,5 parte pratica – 0,5 teoria) 4.3 Precauzioni da prendere prima di entrare in spazi chiusi (un'ora) 4.4 Familiarizzazione con le misure internazionali relative alla prevenzione degli infortuni e alla salute sul lavoro (un'ora)	<b>3,5</b>	<b>0,5</b>
<b>5. Contribuire a una comunicazione efficace a bordo della nave</b> 5.1 Comprendere i principi e gli ostacoli di una comunicazione efficace tra individui e team all'interno della nave 5.2 Capacità di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>6. Contribuire a relazioni umane efficaci a bordo della nave</b> 6.1 Importanza di mantenere buone relazioni umane e lavorative a bordo della nave 6.2 Principi e pratiche di base del lavoro di squadra, compresa la risoluzione dei conflitti 6.3 Responsabilità sociali; condizioni di lavoro; diritti e doveri individuali; pericoli derivanti dall'abuso di droghe e alcol (1 ora)	<b>2,5</b>	
<b>7. Comprendere e intraprendere le azioni necessarie per controllare la fatica</b> 7.1 Importanza di ottenere il riposo necessario 7.2 Effetti del sonno, degli orari e del ritmo cardiaco sulla fatica 7.3 Effetti dei fattori di stress fisico sul personale navigante 7.4 Effetti dei fattori di stress ambientale all'interno e all'esterno della nave e loro impatto sul personale navigante 7.5 Effetti dei cambiamenti di programma sulla fatica dei marittimi	<b>1,5</b>	
<b>8. Contribuire alla prevenzione e alla risposta alla violenza e alle molestie, comprese le molestie sessuali, il bullismo e le aggressioni sessuali</b> 8.1 Prevenzione della violenza e delle molestie 8.2 Conoscenza di base e comprensione della violenza e delle molestie, comprese molestie sessuali, bullismo e aggressione sessuale, e il perdurare del danno 8.3 Conoscenza di base e comprensione delle conseguenze della violenza e delle molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali su vittime, autori, astanti e parti interessate, e dei loro effetti sulla sicurezza, la salute e il benessere 8.4 Comprendere che, tra gli altri, l'abuso di potere, le relazioni, la discriminazione, lo stress, l'isolamento, la stanchezza, l'uso di droghe o alcol possono contribuire	<b>5</b>	



alla violenza e alle molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 8.5 Rispondere alla violenza e alle molestie 8.6 Capacità di identificare la violenza e le molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 8.7 Conoscenza di base delle azioni da intraprendere per intervenire e segnalare casi di violenza e molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 8.8 Comprendere i principi fondamentali della risposta informata sul trauma e come fornire un supporto adeguato alla vittima, agli astanti e a sé stessi		
	<b>21</b>	<b>2</b>
Totale ore Corso	<b>23</b>	

ALLEGATO A-BIS


Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni	Lavoro pratico
<b>1. Contribuire alla prevenzione e alla risposta alla violenza e alle molestie, comprese le molestie sessuali, il bullismo e le aggressioni sessuali</b> 1.1 Prevenzione della violenza e delle molestie 1.2 Conoscenza di base e comprensione della violenza e delle molestie, comprese molestie sessuali, bullismo e aggressione sessuale, e il perdurare del danno 1.3 Conoscenza di base e comprensione delle conseguenze della violenza e delle molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali su vittime, autori, astanti e parti interessate, e dei loro effetti sulla sicurezza, la salute e il benessere 1.4 Comprendere che, tra gli altri, l'abuso di potere, le relazioni, la discriminazione, lo stress, l'isolamento, la stanchezza, l'uso di droghe o alcol possono contribuire alla violenza e alle molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 1.5 Rispondere alla violenza e alle molestie 1.6 Capacità di identificare la violenza e le molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 1.7 Conoscenza di base delle azioni da intraprendere per intervenire e segnalare casi di violenza e molestie, tra cui molestie sessuali, bullismo e aggressioni sessuali 1.8 Comprendere i principi fondamentali della risposta informata sul trauma e come fornire un supporto adeguato alla vittima, agli astanti e a sé stessi	<b>5</b>	
	<b>5</b>	<i>//</i>
Totale ore Corso	<b>5</b>	





**COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO**

- 1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:
- Comandante/1° ufficiale di coperta:**
    - certificato di competenza su navi di stazza pari o superiore rispettivamente a 500GT e a 3000GT in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - Direttore/1° ufficiale di macchina:**
    - certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;
    - almeno 1 anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale;
  - Medico:** Laureato in medicina e chirurgia (LM-41) iscritto da almeno 12 mesi all'albo **oppure**
  - Infermiere:** con laurea triennale (classe L/SNT1) iscritto da almeno 12 mesi all'albo;
  - Esperto in comunicazione e formazione per adulti:** Laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno 1 anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:
    - L40 laurea in sociologia
    - L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche
    - L20 laurea in scienze della comunicazione
    - LM51 laurea magistrale in psicologia
    - L18 laurea triennale (classe L/SNT1) in scienze dell'economia e gestione aziendale
    - LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa
    - LM85 laurea in scienze pedagogiche
    - LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua
    - LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali.
- 2) Gli istruttori già riconosciuti idonei ai sensi del regolamento previgente al Decreto Direttoriale 760/2024 e che non rientrano nelle casistiche sopra riportate, possono richiedere l'accreditamento in un unico dei precedenti profili del corpo istruttore dando evidenza della partecipazione ad almeno 5 corsi in qualità di istruttore/docente nelle materie ora delegate a tale profilo.
- 3) Gli istruttori di cui al comma 1, in possesso dei requisiti specifici di cui sopra e gli assimilati a tali profili ai sensi del comma 2, ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori 5 anni, dimostrando di aver maturato nei 5 anni precedenti i sottoelencati requisiti:
- Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto a) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera a) in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR di cui 3 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
  - Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto b) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera b) in corso di validità; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR di cui 3 potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.
  - Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto c) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - dell'iscrizione presso l'albo dei Medici Chirurghi; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR.
  - Per l'istruttore di cui al comma 1 del punto d) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:
    - dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; **oppure**
    - di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno 15 edizioni di corsi PSSR.
- 4) Le edizioni dei corsi riportate nel comma precedente sono riferite ad un arco temporale di 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora l'accreditamento precedente sia avvenuto in un arco temporale inferiore per effetto del D.D. 850/2024, le edizioni dei corsi necessari per il riaccredito sono ridotte in maniera proporzionale al periodo di effettivo accreditamento del docente.
- 5) Ai fini del computo delle edizioni del corso per il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, possono essere presi in considerazione anche i corsi erogati presso altri Centri di Addestramento già autorizzati dal Comando generale.
- 6) Il nuovo accreditamento, previsto dal comma 3, può essere operato in favore del docente presso un Centro di Addestramento autorizzato diverso rispetto a quello dove ha maturato l'esperienza richiesta.
- 7) Tutti gli istruttori devono aver frequentato il corso di formazione per formatori ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW e secondo le previsioni del Decreto Direttoriale 21.10.2024, n. 1651 e ss.mm.ii..
- 8) Il direttore/vice direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità/ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualità, e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore/direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.
- 9) Gli istruttori di cui al comma 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
- ALLEGATO A
- Comandante/1° ufficiale di coperta: Punti 1, 2, 3, 4.3 e 4.4
  - Direttore di macchina/1° ufficiale di macchina: Punti 3, 4.1 e 4.2
  - Medico o Infermiere: Punti 6.3 e 7
  - Esperto in comunicazione e formazione: Punti 5, 6.1, 6.2, 8
- ALLEGATO A-BIS
- Esperto in comunicazione e formazione: Punti 1
- 10) L'eventuale presenza di punti del programma in comune tra più docenti è indice che tali argomenti possono essere affrontati in maniera congiunta o alternativa fra i docenti.



Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato relativo al corso di addestramento sulla Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali**  
*Statement of Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra .....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

(\*) iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di .....  
*registered as seafarers at Harbor Master Office of*

al n° ..... Codice Fiscale: .....  
*at No ..... Tax code*

(\*) passaporto n° ..... rilasciato da ..... il .....  
*passport No ..... issued at ..... on*

ha frequentato dal ..... al ..... con esito favorevole il corso di .....  
*has attended from ..... to ..... with favorable result the*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Presso ..... , riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'95 come emendata, e della Sezione A-VI paragrafo 2.1.4 del relativo Codice STCW, del modello di corso IMO 1.21 integrato dai contenuti della risoluzione MSC.560(108) e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1 of the STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-VI para 2.1.4 of STCW code, in compliance with IMO Model Course 1.21 as supplemented by the contents of Resolution MSC.560(108), and with procedures of the Directorate Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments.*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

*Il Rappresentante dell'Autorità Marittima*  
*The delegate of the maritime authority*

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

*Compilare come appropriato/fill in as appropriate*



Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali**  
*Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra .....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

in possesso della licenza definitiva/provvisoria rilasciata in data .....  
*holding a license issued on*

dal Capo del Compartimento Marittimo di .....  
*by the Harbor Master Office in*

Codice Fiscale: .....  
*Tax code*

ha frequentato dal ..... al ..... il corso di  
*has attended from ..... to ..... the course of*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Presso ..... , riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto per i fini di cui al Decreto Interdirigenziale n°112 in data 24 settembre 2018, ai sensi della Regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.4 del relativo codice, del modello di corso IMO 1.21 integrato dai contenuti della risoluzione MSC.560 (108) e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii.  
*The above-mentioned training course has taken place for the purpose of the Decree n°112 dated 24<sup>th</sup> September 2018, in accordance with regulation VI/1 of the STCW'78 Convention as emended, of the Section A-VI/1.2.1.4 of STCW Code, in compliance with IMO Model Course 1.21 as supplemented by the contents of Resolution MSC.560(108), and in compliance with procedures of the Directorial Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments.*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

*Compilare come appropriato/fill in as appropriate*



ALLEGATO F

Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali**  
*Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra .....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

Codice Fiscale: .....  
*Tax code*

ha frequentato dal ..... al ..... il corso di  
*has attended from ..... to ..... the course of*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Presso ....., riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii., integrato dai contenuti della risoluzione MSC.560 (108).  
*The above-mentioned training course has taken place in compliance with procedures of the Directorial Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments, as supplemented by the contents of Resolution MSC.560(108).*

Il sopra nominato personale speciale non può essere inserito nel ruolo di appello.  
*The aforementioned special personnel cannot be included in the muster list.*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

.....

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

Compilare come appropriato/ fill in as appropriate



ALLEGATO G

Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali**  
*Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra. ....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

Codice Fiscale: .....  
*Tax code*

ha frequentato dal ..... al ..... il corso di  
*has attended from ..... to ..... the course of*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Presso ..... , riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola I della Parte III del Codice IP adottato con Risoluzione MSC.527 (106) e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii., integrato dai contenuti della risoluzione MSC.560 (108).

*The above-mentioned training course has taken place in accordance with regulation 1 Part III of the IP Code adopted by Resolution MSC.527(106), in compliance with procedures of the Directorial Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments, as supplemented by the contents of Resolution MSC.560(108).*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

.....

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

*Compilare come appropriato/fill in as appropriate*



ALLEGATO H

Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali**  
*Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra. ....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

Codice Fiscale: .....  
*Tax code*

ha frequentato dal ..... al ..... il corso di  
*has attended from ..... to ..... the course of*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities training course*

Presso ....., riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto per i fini di cui all'art. 12 comma 7 del D.Lgvo 271/99, ai sensi della Regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.4 del relativo codice, integrato dai contenuti della risoluzione MSC.560 (108) e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii.

*The above-mentioned training course has taken place for the purpose of Article 12 paragraph 7 of Legislative Decree 271/99, in accordance with regulation VI/1 of the STCW'78 Convention as emended, of the Section A-VI/1.2.1.4 of STCW Code as supplemented by the contents of Resolution MSC.560(108) and in compliance with procedures of the Directorial Decree 4th June 2024, n. 760 and subsequent amendments.*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

.....

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

*Compilare come appropriato/fill in as appropriate*



LOGO ed *INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE*

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE  
CAPITANERIE DI PORTO  
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima  
Ufficio 4° - Sezione 3ª – Viale dell’Arte, 16 - 00144 ROMA  
cgcp@pec.mit.gov.it  
E, p.c. CAPITANERIA DI PORTO DI \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Dichiarazione di adeguamento alle previsioni del Corso P.S.S.R. come emendate dalla  
risoluzione MSC.560(108)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell’Istituto/Ente/Società \_\_\_\_\_  
avente sede in \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

ai sensi del Decreto direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 di disciplina del corso di addestramento per il  
personale marittimo,

**l’adeguamento del corso:**

**ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI**

di cui al decreto direttoriale \_\_\_\_\_

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla  
presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

**- Documentazione per il corso:**

**Nuovo Manuale istruttore integrato con le previsioni della risoluzione MSC.560 (108)**

**Nuova Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti**

**Nuovi prodotti di sostegno alle docenze relativi ai nuovi argomenti trattati:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



## INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

### 1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

### 1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

### 1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

### 1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

### 1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati

decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

### 1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

### 1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### 1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: [cgcp@pec.mit.gov](mailto:cgcp@pec.mit.gov)

DPO:

Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA

Mail: [dpo-cgcp@mit.gov.it](mailto:dpo-cgcp@mit.gov.it)

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa riportata sulla pagina [Privacy](#) del sito [Capitanerie di porto – Guardia Costiera](#).





Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato relativo al corso di aggiornamento dell'addestramento sulla Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali**  
*Statement of Personal Safety and Social Responsibilities refreshing training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra .....  
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a ..... il .....  
born in ..... on

(\*) iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di .....  
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ..... Codice Fiscale: .....  
at No ..... Tax code

(\*) passaporto n° ..... rilasciato da ..... il .....  
passport No ..... issued at ..... on

ha frequentato dal ..... al ..... con esito favorevole il corso di aggiornamento  
has attended from ..... to ..... with favorable result the

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities refreshing training course*

Presso ..... riconosciuto dal Ministero  
At ..... recognized by Ministry of  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters  
con Decreto n.° ..... in data .....  
with Decree No. .... on date

Tale corso si è svolto secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii. per integrare i contenuti previsti della risoluzione MSC.560 (108).  
The above-mentioned training course has taken place in compliance with procedures of the Directorial Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments in order to supplement the contents set out in Resolution MSC.560(108).

Data del rilascio .....  
Date of issue

*Il Direttore del Corso  
Responsible of training*

.....

Firma del titolare dell'attestato .....  
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/ fill in as appropriate



Registrato al n .....  
Registered at n.

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

**Attestato di frequenza del corso di aggiornamento all'addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali**  
*Statement in Personal Safety and Social Responsibilities refreshing training course*

Si certifica che il Sig./Sig.ra .....  
*We hereby certify that Mr/Ms*

Nato/a a ..... il .....  
*born in ..... on*

Codice Fiscale: .....  
*Tax code*

ha frequentato dal ..... al ..... il corso di  
*has attended from ..... to ..... the course of*

**“ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITÀ SOCIALI”**  
*Personal Safety and Social Responsibilities refreshing training course*

Presso ..... , riconosciuto dal Ministero  
*At ..... recognized by Ministry of*  
delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  
*Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters*  
con Decreto n.° ..... in data .....  
*with Decree No. .... on date*

Tale corso si è svolto secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale 04 giugno 2024, n. 760 e ss.mm.ii. per integrare i contenuti previsti della risoluzione MSC.560 (108).  
*The above-mentioned training course has taken place in compliance with procedures of the Directorial Decree 4<sup>th</sup> June 2024, n. 760 and subsequent amendments in order to supplement the contents set out in Resolution MSC.560(108).*

Data del rilascio .....  
*Date of issue*

*Il Direttore del Corso*  
*Responsible of training*

.....

Firma del titolare dell'attestato .....  
*Signature of the holder of this statement*

*Compilare come appropriato/ fill in as appropriate*



VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITA'  
art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024

Violazione delle previsioni presenti nel decreto istitutivo del corso:

1. Mancato rispetto della durata minima del corso (art. 3 comma 2),
2. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alle esercitazioni pratiche (art. 3 comma 2 e Allegato A),
3. Mancato rispetto del monte ore da dedicare alla teoria (art. 3 comma 2 e Allegato A),
4. Ammissione di discenti in numero superiore a quello riportato nell'autorizzazione (art. 3 comma 3),
5. Composizione della commissione di esame in forma differente da quella prevista dal Decreto (art. 4),
6. Mancata esecuzione della prova esame utile alla redazione del verbale refresh (art. 4).
7. Utilizzo di strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi didattici relativi all'addestramento teorico-pratico difformi da quelli riportati nel decreto autorizzativo o non revisionate/riconfezionate secondo normativa (allegato B),
8. Assenza dell'adozione delle precauzioni di sicurezza (allegato B),
9. Utilizzo di format di attestati non in linea con le previsioni del Decreto (allegati da D a H e L e M).

25A06611

DECRETO 4 dicembre 2025.

**Disposizioni di attuazione del decreto 7 agosto 2025. Erogozione incentivi alle imprese di autotrasporto di merci per il rinnovo del parco veicolare. Capitolo di spesa 7309/P.G. 02 - annualità 2025.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150, che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 44;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2025, rep. 126 del 3 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 4 luglio 2025 che, in attuazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 228.000.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105 ed in particolare l'art. 4, comma 3, che ha stanziato ulteriori 6 milioni di euro per le annualità 2025 e 2026 destinati al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riparto delle risorse;

Dato atto che è in fase di predisposizione il decreto ministeriale MIT/MEF per l'attuazione della misura di cui al punto precedente;

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 13 milioni di euro (annualità 2025) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato altresì che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 1, risultano accantonate risorse



se finanziarie pari a ulteriori 6 milioni di euro (annualità 2025) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203, registrato dalla Corte dei conti in data 3 settembre 2024 al n. 3328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 244 del 20 ottobre 2025, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente ecosostenibile;

Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazione delle domande di ammissione, nonché le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilità dal punto di vista ambientale;

Visti, in particolare, l'art. 2 e l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 36-ter che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, occorre far riferimento, in via generale, al sovraccosto necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola;

Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, altresì, l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie;

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autoveicoli M e N1 (c.d. «retrofit»);

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società RAM logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.



## Art. 2.

*Modalità di funzionamento*

1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:

a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

2. È previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026. In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.

3. All'interno del periodo di incentivazione di cui al precedente comma 2 ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203. Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 203/2025, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.

4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale. A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, previste dallo stesso art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 73/2025.

5. Nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:

a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 6, del presente decreto direttoriale;

b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;

c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;

d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;

f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;

g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero, a far data dal 21 ottobre 2025).

6. Qualora all'esito della verifica indicata al precedente comma 5 siano riscontrate incompletezze e/o irregolarità afferenti alle ipotesi di cui alle lettere da a) ad f) il soggetto gestore, a mezzo PEC, entro il 27 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, richiederà quanto necessario per consentire all'impresa istante di sanare l'incompletezza/irregolarità («soccorso istruttorio»). Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera g), trattandosi di un requisito non derogabile di ammissibilità della domanda, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. Analogamente si procederà nel caso in cui all'esito del soccorso istruttorio l'incompletezza/irregolarità riscontrata non venga sanata.

7. All'esito della verifica indicata al comma 5 e dell'eventuale soccorso istruttorio di cui al comma 6, per le istanze che risultino sin dall'inizio correttamente presentate o successivamente regolarizzate si provvede, tramite l'apposita piattaforma informatica di cui al successivo comma 10:

a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle istanze presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;

b) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere alla rottamazione di veicoli Euro 4, Euro IV o di categoria inferiore;

c) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti che dichiarino di procedere all'acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank* - 20 ft o *swap body* 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR.

8. L'accantonamento di cui al comma 7 è disposto tenendo conto della data e dell'orario di invio delle istanze. Dell'ordine di prenotazione delle istanze è data evidenza tramite l'elenco pubblicato entro la data del 16 marzo 2026 ai sensi del successivo art. 3, comma 8.

9. Qualora, nel corso della successiva fase di rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze e/o irregolarità sana-



bili procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b*) della legge n. 241 del 1990. Viceversa, qualora in dette fasi siano riscontrate mancanze e/o irregolarità non sanabili, il soggetto gestore ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione agli incentivi a carico dell'impresa istante, previa comunicazione dei motivi del rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990. In questo caso l'importo accantonato nel corso della fase di prenotazione, ai sensi dei precedenti commi 7 e 8, torna nella piena disponibilità delle risorse e viene riacquisito, tramite la piattaforma di cui al successivo comma 10, con possibilità di procedere allo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

10. In attuazione dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 203/2025, il soggetto gestore provvede alla realizzazione ed alla manutenzione di apposita applicazione informatica («piattaforma»), implementando tre «contatori», soggetti ad aggiornamento, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo decreto ministeriale, per determinare, in fase di prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento tramite la predisposizione dell'elenco di cui al successivo art. 3, comma 8. Nella implementazione dei tre contatori il soggetto gestore tiene conto delle priorità riconosciute:

fino al tetto di euro 380.000,00 alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera *a*), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;

fino al tetto di euro 4.000.000,00, alle imprese che, contestualmente agli investimenti di cui alla lettera *b*), provvedano alla rottamazione di un veicolo di classe Euro 4, Euro IV o inferiore;

fino al tetto di euro 160.000,00, alle imprese che realizzino l'investimento per l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo *Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft*, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard ADR* (art. 5, comma 7, lettera *d*) del decreto).

11. Ove la piattaforma di cui al comma 10 rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze sono accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse. In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva sono istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

12. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata. I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziare sulla base dell'istanza volta

ad ottenere la prenotazione del beneficio *ex art.* 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 203/2025.

13. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 203 del 7 agosto 2025 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale. La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale più volte citato, costituisce il tetto massimo del contributo concedibile.

### Art. 3.

#### *Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle istanze*

1. Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I, o del Libro V, Titolo X, Capo II, Sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.

2. È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2, comma 2, secondo le modalità di seguito descritte. Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, sono raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM:

<http://www.ramspa.it>

nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XII edizione».


3. Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16,00 del 16 gennaio 2026 all'indirizzo PEC:

[ram.investimenti2026@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2026@legalmail.it)

La trasmissione dell'istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall'indirizzo PEC aziendale dell'impresa richiedente. Detto indirizzo deve essere indicato nell'istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell'istanza con valore di prenotazione dell'incentivo, necessaria per la predisposizione dell'elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all'indirizzo:

[ram.investimenti2026@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2026@legalmail.it)

4. Con riferimento alla possibilità prevista dall'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 20 novembre 2024, n. 537 (Investimenti XI edizione), possono presentare istanza le imprese che, pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo (edizione investimenti XI) e non avendo annullato la stessa, non hanno provveduto alla chiusura della fase di rendicontazione attraverso la piattaforma informatica.



5. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato ai sensi del presente decreto è tenuta ad annullare l'istanza di contributo tramite apposita richiesta da inviare all'indirizzo PEC:

[ram.investimenti2026@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2026@legalmail.it)

entro i termini di chiusura della rendicontazione di cui al successivo art. 4, comma 2, per consentire il corretto scorrimento della graduatoria.

6. L'istanza per il riconoscimento del contributo è predisposta compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore:

<http://www.ramspa.it>

nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XII edizione» nel quale è possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello. Sul modello informatico deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.

7. All'istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa che ha sottoscritto l'istanza di cui al precedente comma 6;

b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025). Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 203/2025.

8. Il 16 marzo 2026 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che sono risultate regolari all'esito delle verifiche di cui all'art. 2, commi 5 e 6, secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il *link* per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione «Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2025 - Investimenti». Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

9. All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. È possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente

comma 8 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

Art. 4.

#### *Prova del perfezionamento dell'investimento*

1. Nella fase di rendicontazione le imprese istanti hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione ai fini della rendicontazione è resa disponibile alla pagina:

<http://www.ramspa.it>

nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XII edizione», successivamente alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 3, comma 8.

2. Le imprese che hanno presentato istanza trasmessa, a decorrere dalle ore 10,00 del 18 marzo 2026 ed entro le ore 16,00 del 9 ottobre 2026, utilizzando la piattaforma informatica implementata da RAM S.p.a. ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 203/2025, la documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del presente decreto, nonché la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. Per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, le imprese forniscono altresì prova del prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 203/2025. La piattaforma informatica è resa nota sul sito web dell'amministrazione nella pagina:

<http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione>

e sul sito della RAM all'indirizzo:

<http://www.ramspa.it>


nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XII edizione».

Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse dal soggetto gestore RAM S.p.a. all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

3. L'istanza viene perfezionata con il corretto adempimento di quanto previsto al precedente comma 2, facendo salvi gli effetti della posizione acquisita nella precedente fase di prenotazione. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le istanze che non sono state rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 8.

4. L'impresa che, avendo presentato domanda di accesso all'incentivo, non intenda più usufruirne è tenuta ad annullare tempestivamente la propria istanza sulla piattaforma, per consentire il corretto scorrimento della graduatoria ai successivi richiedenti.

5. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, l'impresa provvede a produrre la traduzione in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa.



6. In caso di stipulazione di un contratto di *leasing*, in virtù della sua peculiare natura, in fase di prenotazione deve essere prodotto un preventivo di spesa, accettato dal legale rappresentante dell'impresa, avente data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 203/2025. Nella fase di rendicontazione deve essere prodotto il contratto di *leasing* e la documentazione a comprova del pagamento dei canoni in scadenza alla data di chiusura della rendicontazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di *leasing*, debitamente quietanzata, oppure con la copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. La predetta documentazione deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la chiusura della rendicontazione.

7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli - comprovabile tramite copia del documento unico (carta di circolazione) ovvero della ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC - sia avvenuta in Italia in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 203/2025 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025), ed entro il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

#### Art. 5.

*Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico), nonché a trazione elettrica - art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203*

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni della Commissione europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre:

a) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203;

b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi aziendali idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a

trazione elettrica art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;

d) qualora contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI *step* E o Euro 6 E di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, deve essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV o superiori) oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;


e) attestazione che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con alimentazione diesel ed elettrica).

#### Art. 6.

*Radiazione per rottamazione di veicoli aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203*

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli adibiti al trasporto di cose uso terzi, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI *step* E di massa complessiva non inferiore alle 3,5 tonnellate ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati, specificandone la categoria ambientale (fino ad Euro 4/Euro IV e comunque inferiore alla classe Euro VI *step* E o Euro 6 E), oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione;





b) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203.

#### Art. 7.

*Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato - art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203*

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC per il trasporto combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre la prova documentale di seguito specificata:

a) indicazione del numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa MSC 479 per il trasporto combinato marittimo;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, con l'indicazione dei relativi costi sostenuti;

d) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un rimorchio o semirimorchio, dovrà essere allegata copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti l'impresa istante ha l'onere di fornire anche la seguente documentazione:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento

mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

#### Art. 8.

*Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale - art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203*

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:


a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi, certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera b) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, per le unità frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa e copia della carta di circolazione (documento unico) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203;

c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deperibili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V (*Stage V*) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;



b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

#### Art. 9.

*Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22 - 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR - art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203)*

1. Circa l'acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi di tipo *Iso tank* - 20 ft o *swap body* 22 - 24 ft conformi alle norme ASME, ISO, e CSC relative alle cisterne, nonché allo *standard* ADR e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale del 7 agosto 2025, n. 203, volti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti agli incentivi hanno l'onere di produrre:

a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 7, lettera d) del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di telaio ai fini della dimostrazione che l'acquisto e la messa in esercizio del contenitore sia avvenuta, per la prima volta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203;

c) qualora contestualmente all'acquisizione di nuovi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione di un contenitore analogo a quello acquistato, dovrà essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione del contenitore con l'indicazione del numero di serie e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

#### Art. 10.

##### *Delle maggiorazioni*

1. Relativamente alle maggiorazioni del 10 per cento del contributo di cui all'art. 5, comma 12 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, devono fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10 per cento per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati devono trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisca già requisito per ricevere l'incentivo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

#### Art. 11.

##### *Della rendicontazione e dell'attività istruttoria. Soggetto gestore*

1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 9 del presente decreto attraverso la piattaforma informatica implementata da RAM per la rendicontazione e l'istruttoria dell'istanza.

2. Il soggetto gestore svolge le attività così come definite nel presente decreto previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto nonché al ricevimento informatico e all'archiviazione delle istanze presentate nei termini ai fini dell'attività di istruttoria afferente alle due fasi di cui all'art. 2, comma 1, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione. La commissione di cui al successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione.

3. Con decreto direttoriale è nominata una commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.



4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa deve fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

5. Nel caso l'attività istruttoria rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 203/2025 e dal presente decreto ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.

#### Art. 12.

##### *Cumulabilità degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

#### Art. 13.

##### *Verifiche e controlli*

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione dell'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, l'amministrazione avvalendosi del C.E.D.

del Dipartimento per i trasporti provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

3. Al fine di verificare quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 203, l'amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto «Documentazione», nel sito web della società RAM logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a., nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2025

*Il direttore generale:* FEDELE

25A06641

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 17 settembre 2025.

**Riparto delle risorse in attuazione dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativo al «Reddito di libertà per le donne vittime di violenza».**

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,  
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 45 recante le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 143 del 20 giugno 2024;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del «Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la citata Intesa del 27 novembre 2014, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza» che prevede, per l'anno 2020, l'incremento di 3 milioni di euro a favore del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 223/2006, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche socia-

li, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi del citato art. 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, ha disposto un incremento del Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, prevedendo altresì che le risorse di cui sopra fossero secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del 2 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2025, a firma della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, comma 187 della legge n. 213/2023, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse sopra indicate per gli anni 2024-2026;

Considerato che con il medesimo decreto del 2 dicembre 2024 si è altresì provveduto a determinare in 500,00 euro pro capite su base mensile, per un massimo di dodici mesi mensilità, l'importo massimo del reddito di libertà per le donne vittime di violenza;

Visto l'art. 1, comma 222, della citata legge n. 207/2024 che prevede che «Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà ai sensi dell'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.»;

Considerato, pertanto, che alla luce di quanto previsto dal summenzionato art. 1, comma 222 della legge n. 207/2024, occorre procedere a rideterminare, incrementandola, la misura del reddito di libertà per le donne vittime di violenza, modificando il suddetto decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto altresì di dover provvedere a indicare i criteri di riparto delle risorse individuate dal suddetto art. 1, comma 222 della legge n. 207/2024, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2025, per gli anni 2025 e 2026;



Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota circolare del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalità di applicazione;

Considerato che, alla luce della citata circolare n. 202412, per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui all'art. 105-bis del citato decreto-legge n. 34/2020, istitutivo del reddito di libertà, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Ritenuto, pertanto di procedere, con un unico provvedimento alla rideterminazione del contributo denominato «reddito di libertà» e all'indicazione dei criteri di riparto delle risorse stanziare per gli anni 2025 e 2026 dall'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 30 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 sono ripartite sulla base dei criteri e con le modalità di cui al decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze citato in premessa, secondo la tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse di cui al comma 1, una volta disponibili sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, CDR 8 - Dipartimento per le pari opportunità, sono trasferite all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunità. In sede di prima applicazione, le risorse relative all'annualità 2025 sono trasferite entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

3. Le risorse di cui al presente decreto sono utilizzate in conformità alle disposizioni del decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

*Modifiche al decreto 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze*

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del 2 dicembre 2024 della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «euro 500,00» sono sostituite da «euro 530,00».

Art. 3.

*Efficacia*

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2025

*Il Ministro per la famiglia,  
la natalità e le pari opportunità*  
ROCELLA

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3013



ALLEGATO

Tabella 1  
Riparto delle risorse «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza»  
Anno 2025

Tabella Dati Istat - Popolazione femminile al 1° gennaio 2024 (età compresa 18-67 anni)				
Regioni	Popolazione Femminile (età 18-67 anni)	Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem. tot)	Quota regionale stanziamento anno 2025	Quota regionale stanziamento anno 2026
Abruzzo	405.362	2,18%	21.776,00 €	21.776,00 €
Basilicata	171.615	0,92%	9.219,00 €	9.219,00 €
Calabria	595.614	3,20%	31.996,00 €	31.996,00 €
Campania	1.859.441	9,99%	99.889,00 €	99.889,00 €
Emilia-Romagna	1.421.606	7,64%	76.368,00 €	76.368,00 €
Friuli-Venezia Giulia	372.013	2,00%	19.984,00 €	19.984,00 €
Lazio	1.881.075	10,11%	101.051,00 €	101.051,00 €
Liguria	467.856	2,51%	25.133,00 €	25.133,00 €
Lombardia	3.196.484	17,17%	171.714,00 €	171.714,00 €
Marche	468.094	2,51%	25.146,00 €	25.146,00 €
Molise	91.114	0,49%	4.895,00 €	4.895,00 €
Piemonte	1.335.235	7,17%	71.729,00 €	71.729,00 €
Puglia	1.265.609	6,80%	67.988,00 €	67.988,00 €
Sardegna	505.622	2,72%	27.162,00 €	27.162,00 €
Sicilia	1.556.962	8,36%	83.640,00 €	83.640,00 €
Toscana	1.164.261	6,25%	62.544,00 €	62.544,00 €
Umbria	270.172	1,45%	14.514,00 €	14.514,00 €
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	39.071	0,21%	2.099,00 €	2.099,00 €
Veneto	1.547.909	8,32%	83.153,00 €	83.153,00 €
Totale	18.615.115	100%	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sufentanil Kalceks».

Con la determina n. aRM - 236/2025 - 4892 del 1° dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della AS Kalceks, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUFENTANIL KALCEKS;

confezioni:

050343019 - descrizione: «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml;

050343021 - descrizione: «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml;

050343033 - descrizione: «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml;

050343045 - descrizione: «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml;

050343058 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml;

050343060 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml;

050343072 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml;

050343084 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml;

050343096 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 20 ml;

050343108 - descrizione: «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A06602**

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Kalceks».

Con la determina n. aRM - 237/2025 - 4892 del 2 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della AS Kalceks, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PANTOPRAZOLO KALCEKS;

confezioni:

050645011 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

050645023 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

050645035 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

050645047 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A06603**

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluodesossiglucosio (18F) ITEL».

Con la determina n. aRM - 238/2025 - 3327 del 2 dicembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ITEL Telecomunicazioni S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUODESOSSIGLUCOSIO (18F) ITEL;

confezione: 044466011 - 250 MBQ/ml soluzione iniettabile - 1 flaconcino multidose in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**25A06604**

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema».

Con determina aRM - 240/2025 - 5446 del 3 dicembre 2025 è stata revocata, su rinuncia della Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal, l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: CAPILLAREMA.

Confezione: 050026018- «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Paese di provenienza: Portogallo.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.


**25A06605**

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

#### Rilascio di *exequatur*

In data 28 novembre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Niccolò Manetti, Console onorario della Repubblica di Croazia in Firenze.

**25A06601**



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

**Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026.**

Si comunica che sul sito [www.dipartimentopolitichemare.gov.it](http://www.dipartimentopolitichemare.gov.it) alla sezione «Bandi e Avvisi», è disponibile il testo dell'«Avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di "Capitale italiana del mare" per l'anno 2026».

**25A06618**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-289) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 1 3 \*

€ 1,00

